

PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO

LOCALITA' CROCEFISSE DI GUBBIO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Gubbio, **29 APR. 1982**

**UFFICIO URBANISTICA**

*F.lli. Dandelli  
Oliviero Severini  
Alessandro Meris  
Antonio...*

IL CAPO SEZIONE  
(Arch. Zed M. Rossi)



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO IN LOCALITA' "CROCEFISSO" GUBBIO

### TIT. I° - GENERALITA'

Art. 1) Il presente piano interessa dei territori così ubicati:  
Crocefisso - Gubbio lungo la S.S. 219 nella zona Est  
del Capoluogo all'altezza del Civico Cimitero.

L'area é delimitata a Nord dalla strada statale n° 219,  
a Sud dalla strada di raccordo con l'area artigianale,  
ad Ovest da aree residenziali ricadenti nei Piani Parti-  
colareggiati preesistenti, ad Est dallo svincolo di  
raccordo con la circonvallazione.

Art. 2) Il P.P.E. consta dei seguenti elaborati:

- A) Planimetria 1/2000 (stralcio della zona) del P.R.G.  
vigente
- B) Planimetria catastale 1/2000
- C) Elenco catastale delle proprietà comprese nel piano
- D) Planimetria 1/500 contenente gli elaborati di proget-  
to
- E) Norme tecniche per l'esecuzione del piano
- F) Relazione illustrativa e sulle previsioni di spesa.

Art. 3) Per l'attuazione degli interventi si fa riferimento al  
"Programma pluriennale di attuazione".



## TIT. II° - EDIFICABILITA' - NORME GENERALI

Art. 4) Nelle planimetrie 1/500 del piano di zona sono indicati per ogni edificio in progetto:

- a) destinazioni d'uso
- b) superficie coperta
- c) dimensioni di massimo ingombro
- d) forma planimetrica della costruzione
- e) tipo edilizio
- f) altezza max di edificazione fuori terra
- g) ubicazione dell'edificio nell'ambito del lotto fabbricabile.

Tali indicazioni hanno valore prescrittivo.

Art. 5) Sono ammessi i seguenti tipi edilizi:

Tipo a" 7<sup>5</sup>: abitazioni bifamiliari a blocco lineare,  
con altezza max di edificazione mt 7,50;  
superficie coperta max lorda  
delle murature portanti e di divisione interna  
indicata in ogni singolo edificio previsto nelle  
planimetrie 1/500; numero massimo dei piani fuori  
terra 2; utilizzazione dei piani sottotetti  
nessuna; piano seminterrato ammesso ed in partico-  
lare l'intradosso del solaio relativo al calpestio  
del piano abitabile inferiore dovrà essere di-  
sposto ad una quota variabile tra un minimo  
di mt. 1.30 ed un massimo di mt. 1.50 rispetto  
a quella di spiccatto degli edifici stessi.  
Nel numero dei piani fuori terra si computano  
tutti i piani abitativi completi o parziali,  
anche se architettonicamente risolti a mansar-  
da, od arretrati dai fili di f abbricazione.

tipo a" 7<sup>5</sup>: abitazioni unifamiliari a schiera, con altezza



3.

max di edificazione m. 7,50; superficie coperta max, lorda delle murature portanti e di divisione interna, indicata in ogni singolo edificio previsto nelle planimetrie 1/500; piani fuori terra 2; utilizzazione dei sottotetti nessuna; piano seminterrato ammesso ed in particolare l'intradosso del solaio relativo al calpestio del piano abitabile inferiore dovrà essere disposto ad una quota variabile tra un minimo di mt. 1,30 ed un max di mt. 1,50 rispetto a quella di spiccatto degli edifici stessi.

Nel numero dei piani fuori terra si computano tutti i piani abitativi completi o parziali, anche se architettonicamente risolti a mansarda, od arretrati dai fili di fabbricazione.

tipo a" 6<sup>5</sup>: abitazioni unifamiliari a blocco lineare, con altezza max di edificazione mt. 6,50; superficie coperta max lorda delle murature portanti e di divisione interna, indicate in ogni singolo edificio previsto nelle planimetrie 1/500; numero di piani fuori terra 2 di cui 1 abitabile ed in particolare l'intradosso del solaio relativo al calpestio del piano abitabile inferiore dovrà essere disposto ad una quota variabile tra un minimo di mt. 2,10 ed un max di mt. 2,70 , rispetto a quella di spiccatto degli edifici stessi; utilizzazione dei sottotetti nessuna; piano seminterrato non ammesso. Nel Numero dei piani fuori terra si computano tutti i piani abitativi completi o parziali, anche se architettonicamente risolti a mansarda, od arretrati dai fili di fabbricazione.



4.

tipo a IV<sup>h</sup> ampliamento dell'edificio esistente,

con altezza max di edificazione pari a quella dell'edificio esistente e comunque non superiore a mt. 10,00 ; superficie coperta max. lorda delle murature portanti e di divisione interna indicata in ogni singolo ampliamento previsto nelle planimetrie 1/500 ; numero di piani fuori terra uguale a quello dell'edificio esistente e comunque non superiore a 3 ; utilizzazione dei sottotetti nessuna; piano seminterrato ammesso. Nel numero dei piani fuori terra si computano tutti i piani abitativi completi o parziali, anche se architettonicamente risolti a mansarda, od arretrati dai fili di fabbricazione.

tipo A 7<sup>5</sup> SERVIZI PRIVATI

Attrezzatura alberghiera con altezza max di edificazione mt. 7,5 ; superfice coperta max lorda delle murature portanti e di divisione interna indicata nell'edificio previsto nelle planimetrie 1/500 ; numero dei piani fuori terra 2; utilizzazione dei sottotetti nessuna; piano seminterrato ammesso ed in particolare l'intradosso del solaio relativo al calpestio del piano abitabile inferiore dovrà essere disposto ad una quota variabile tra un minimo di mt. 1,30 ed un max di mt. 1,50 rispetto a quella di spiccatto dell'edificio stesso. Nel numero dei piani fuori terra si computano tutti i piani abitativi completi o parziali, anche se architettonicamente risolti a mansarda, od arretrati dai fili di fabbricazione.



tipo at 4<sup>5</sup>: attrezzature tecniche

con altezza max di edificazione mt. 4,50; superficie coperta max, lorda delle murature portanti e di divisione interna indicata in ogni singolo edificio previsto nelle planimetrie 1/500; numero dei piani fuori terra 1; utilizzazione dei sottotetti nessuna; piano seminterrato ammesso ed in particolare l'intradosso del solaio relativo al calpestio del piano abitabile inferiore dovrà essere disposto ad una quota variabile tra un minimo di mt. 1,30 ed un max di mt. 1,50, rispetto a quella di spiccato degli edifici stessi.

Art. 6) Il volume edificabile è quello affiorante dal terreno a sistemazione esterna ultimata, comprensivo anche di portici e verande.

Si calcola moltiplicando la superficie coperta dei singoli piani per la relativa altezza media ponderale, con l'esclusione del solaio di copertura. L'altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici laterali scoperte ed il perimetro.

Art. 7) L'altezza degli edifici, ai fini dei limiti di altezza, è misurata sulla quota di spiccato più bassa alla quota individuata dal punto di intersezione dei piani di intradosso della copertura e dell'estradosso delle murature. Per gli edifici sul terreno acclivo, tale altezza max è misurata a valle; in particolare per i fronti disposti lungo le linee di pendenza l'altezza max si misura sullo spigolo a valle, nel caso in cui, per gli edifici aggruppati, i fronti stessi occupino una lunghezza superiore a mt. 20, essi potranno essere frazionati in settori di almeno 12 mt., altrimetricamente sfalsati, per ognuno dei quali l'altezza max si misurerà allo spigolo a valle.



Ove per ragioni costruttive si dia luogo a scavi nel pendio, l'abbassamento conseguente dell'edificio non darà luogo ad alcun compenso di maggiore altezza rispetto alla max. ammessa per il tipo edilizio misurata dal piano di effettivo spiccato.

## TIT. III° - EDIFICABILITA' - NORME PARTICOLARI

Art. 8) La forma planimetrica delle costruzioni dovrà attenersi sostanzialmente alle indicazioni grafiche del piano di zona; é ammessa nel progetto esecutivo la variazione complessiva massima del 5% in aumento o diminuzione rispetto alla superficie coperta indicata nei grafici ed articolazioni planimetriche in aggetto o rientro per non oltre m. 1,50 rispetto ai fili fabbricativi indicati nel piano particolareggiato esecutivo. In particolare per le soluzioni d'attacco d'angolo previste nel piano, é ammesso o aumentare la superficie di contatto o staccare gli edifici completamente. Nel secondo caso valgono le N.T.A. di P.R.G. per quanto riguarda le distanze tra pareti finestrate di edifici antistanti. Nel caso di pareti non finestrate la distanza tra gli edifici non potrà comunque essere inferiore a m. 5.

Art. 9) La prescrizione di destinazione d'uso é inderogabile, in particolare le abitazioni unifamiliari "duplex" a schiera tipo a", non potranno essere utilizzate con alloggi "a piano" tipo a".

Art. 10) Il numero degli alloggi é il seguente a seconda della tipologia:

a" 7<sup>5</sup> - 1 alloggio distribuito verticalmente sui  
2 piani abitabili



7.

a" 7<sup>5</sup> - 2 alloggi distribuiti orizzontalmente 1 per ogni piano abitabile

a" 6<sup>5</sup> - 1 alloggio distribuito orizzontalmente nel singolo piano abitabile.

Tale numero non può essere variato mediante ulteriore suddivisioni della superficie utile abitabile od accorpamenti di più alloggi. Nessuna ulteriore utilizzazione abitativa del volume edificabile è ammessa.

Art. 11) Il piano seminterrato, ove ammesso, potrà essere adibito ad autorimessa; questa potrà essere individuale per ogni alloggio, oppure di tipo condominiale ma comunque, servita da una unica rampa che disimpegni tutti gli accessi veicolari. Le rampe di raccordo potranno avere larghezza utile compresa tra mt. 2,80 e mt. 3,50 .

L'accesso veicolare che immette nell'area del lotto di ogni edificio sarà unico e ubicato lungo le strade carrabili od i parcheggi.

Art. 12) Gli ampliamenti volumetrici degli edifici preesistenti ricadenti nel PPE, non coperti da vincolo di intangibilità assoluta o da vincolo a carattere storico-ambientale, sono consentiti nei limiti di superficie coperta e volume massimi previsti nelle cartografie di PPE 1/500 e nel rispetto delle prescrizioni, in merito alla tipologia, di cui all'art 5° comma 4° delle presenti norme tecniche all'attuazione. Nel caso di edifici preesistenti per i quali non è previsto nessun ampliamento nelle cartografie di PPE 1/500, è consentito un ampliamento volumetrico nei limiti del 20% del volume esistente, purchè il volume finale non superi il volume ammesso dalla densità di fabbricazione dell'area disponibile;





la densità di fabbricazione è quella indicata nelle NTA del PRG vigente.

In presenza di una insufficiente superficie del lotto disponibile, per comprovate esigenze di carattere igienico-sanitario sono consentiti ampliamenti degli edifici preesistenti in misura non superiore a 180 mc., purchè il vol. finale non superi i 600 mc. per gli edifici unifamiliari e i 1000 mc. per gli edifici bifamiliari, fatti salvi i rilevanti valori ambientali architettonici ed estetici.

## TIT. IV° - SISTEMAZIONE DELLE AREE INEDIFICATE

Art. 13) Nei terreni acclivi le sistemazioni delle aree inedificate di ogni lotto potranno modificare il naturale andamento altimetrico, mediante la formazione in riparto di zone piane, sostenute da muri di contenimento o rive erbose.

In ogni caso, l'altezza massima di tutti i muri di contenimento esterni ai volumi edificabili non potrà superare i mt. 1,50, parapetti esclusi. Ove a superare i maggiori dislivelli si rendessero necessarie opere di maggiore altezza, si darà luogo alla successione di muri di altezza non superiore alla massima indicata, disposti lungo il pendio e distanziati per almeno il triplo della loro altezza.

Soltanto per muri di contenimento eventualmente necessari lungo i fili stradali l'altezza max potrà raggiungere i mt. 1,70 parapetti esclusi. Tutti i muri di contenimento dovranno essere eseguiti in pietra locale monocoloro od in mattoni lavorati a faccia vista, ovvero in calcestruzzo martellinato.

Qualora tali opere venissero realizzate in prosecuzione o a completamento di altre esistenti dovranno avere le medesime caratteristiche delle esistenti con impiego di analoghi materiali.



Art. 14) I progetti relativi a ciascuna schiera di edifici dovranno tra loro essere coordinati ed armonizzati con impiego di materiali da costruzione omogenei, con eguale altezza delle linee di gronda e di colmo e con omogenee recinzioni e sistemazioni delle aree inedificate.

TIT. V°) MATERIALI DA COSTRUZIONE

Art. 15) Sono ammessi i seguenti materiali da costruzione:

a) per i muri d'ambito dei volumi edilizi:

- laterizio faccia a vista
- pietra locale monocolora
- pannelli in calcestruzzo martellinato

b) per i muri di contenimento:

- laterizio faccia a vista
- pietra locale monocolora
- calcestruzzo martellinato

c) per le coperture:

- coppi
- embrici e coppi
- tegole olandesi
- tegole portoghesi

in laterizio; sono esclusi l'eternit, l'asfalto, le lamiere, le tegole marsigliesi, il gres. Tutte le coperture saranno a falde con una pendenza non inferiore al 25% e non superiore al 35% , (le pendenze corrispondono rispettivamente ad una inclinazione di 15° e 20°).

d) le aree scoperte saranno sistemate a giardino con alberi ad alto fusto, dei quali, nelle singole licenze edilizie sarà specificata l'essenza.